

## STATUTO

### "Fondazione martacappelli ONLUS"

#### TITOLO 1 - SCOPI ED ATTIVITA'

##### **Art. 1**

E' costituita con sede in Firenze Via G. D'Annunzio 197, a norma dell'art. 14 del CC. La Fondazione denominata "Fondazione martacappelli ONLUS" quale organismo senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale.

##### **Art. 2**

La fondazione opera nel campo dell'assistenza socio-sanitaria con particolare riguardo a bambini di età compresa fra 0 e 12 mesi ricoverati presso l'Ospedale Meyer di Firenze.

L'assistenza sarà estesa anche ai genitori dei suddetti bambini con l'intento di migliorare la qualità del loro soggiorno all'interno o all'esterno della struttura sanitaria. L'assistenza prestata potrà avere carattere psicologico, sanitario o puramente economico.

##### **Art. 3**

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà:

- a) gestire una o più case in cui offrire ospitalità
- b) avvalersi dell'opera di personale specializzato nell'assistenza sanitaria e psicologica

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

**Commented [1]:** TOLTA LA FRASE "dalle dimissioni, permanete impedimento o decesso"

#### **Art. 4**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione può essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri.

Il loro ufficio è gratuito.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di Leonardo Cappelli e Benedetta Fantugini.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del consiglio di amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari. In caso di sostituzione del Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo presidente.

Gli altri 2 membri del consiglio di amministrazione, qualora nominati, assumeranno la carica di consiglieri e saranno nominati all'unanimità dei voti dai 2 membri a vita; essi durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

#### **Art. 5**

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, salvo quanto previsto al punto 4.

#### **Art. 6**

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un Consigliere o del vicepresidente, qualora si componga di due membri.

In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telegrafica con preavviso di 24 ore.

#### **Art. 7**

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che siano presenti almeno 2 consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio viene redatto processo verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

#### **Art. 8**

Sono compiti del Consiglio di amministrazione:

- a- Fissare gli indirizzi e i criteri, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione;
- b- Deliberare sul bilancio di previsione, sul Bilancio consuntivo;
- c- Deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie;
- d- L'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano, e comunque su ogni altro atto o affare di interesse dell'Ente.

Con apposita delibera il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo composto da 2 membri del Consiglio stesso a cui delegare proprie attribuzioni per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo limiti massimi di valore e la durata della delega. Il Comitato esecutivo ha comunque l'obbligo di riferire al Consiglio sulla propria attività ad ogni seduta del medesimo. Non sono comunque delegabili le funzioni di cui alle lettere a, b, c e d del presente articolo .

#### **Art. 9**

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del

Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice- Presidente.

**Art.10**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

**TITOLO III - PATRIMONIO ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI**

**Art.11**

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la Fondazione venne dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 e dai successivi lasciti.

Il Patrimonio suddetto è altresì costituito da elargizioni di privati e di Enti.

**Art.12**

La Fondazione non ha finalità di lucro è apartitica ed aconfessionale e reca nella propria denominazione e in ogni segno di distinzione e/o comunicazione al pubblico l'acronimo ONLUS.

Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali e connesse, con i lasciti e le elargizioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati, nonché eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati.

**Art.13**

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio annuale di previsione entro il 31 ottobre per l'anno successivo ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 14**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 CC. verranno esercitati dall'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze a norma delle disposizioni civili concernenti le persone giuridiche di diritto privato e dall'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 L. 23 dicembre 1998, n. 662.

#### **Art.15**

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 16**

In caso di cessazione ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale sentite l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 17**

Fatto salvo il disposto dell'art. 16 C.C. le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con la unanimità dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art. 18**

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del C.C. ed alle altre norme specifiche sulla materia.